



Assessorato al Turismo e Beni Culturali

Disegno di legge sul Turismo

INDICE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TURISTICA

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

- Articolo 1. Principi e oggetto
- Articolo 2. Finalità

CAPO II COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI

- Articolo 3. Competenze della Regione
- Articolo 4. Competenze delle Province
- Articolo 5. Competenze dei Comuni
- Articolo 6. Tavolo Istituzionale delle politiche turistiche

CAPO III ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI

- Articolo 7. Ambiti Territoriali Turistici Omogenei
- Articolo 8. Sistemi Turistici Locali (STL)
- Articolo 9. Competenze dei STL
- Articolo 10. Costituzione dei STL
- Articolo 11. Procedimento di istituzione dei STL
- Articolo 12. Programma Annuale dei Servizi e della Attività dei STL
- Articolo 13. Attività di controllo ed obblighi dei STL
- Articolo 14. Revoca del riconoscimento dei STL

CAPO IV AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI DELLA CAMPANIA

- Articolo 15. Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania
- Articolo 16. Organi dell' Agenzia
- Articolo 17. Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia
- Articolo 18. Collegio dei Revisori dell' Agenzia
- Articolo 19. Personale dell' Agenzia
- Articolo 20. Programma Annuale di Sviluppo Turistico Regionale
- Articolo 21. Scioglimento degli Enti Strumentali per il Turismo

CAPO V ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Articolo 22. Associazioni Pro Loco

Articolo 23. Albi provinciali delle associazioni Pro Loco

Articolo 24. Contributi in favore delle associazioni Pro Loco e dell'Unpli

CAPO VI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E DIRITTI DEL TURISTA

Articolo 25. Servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT)

Articolo 26. Carta dei Servizi

Articolo 27. Carta dei Diritti

Articolo 28. Azione di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici negli aeroporti campani

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I Disposizioni

Articolo 29. Provvedimenti attuativi

Articolo 30. Abrogazioni

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA

CAPO I
PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1.
Principi e oggetto

1. La Regione Campania riconosce il ruolo strategico del turismo per la crescita della dimensione civile, culturale e sociale della persona, per la tutela delle ragioni identitarie della cultura delle comunità territoriali della Campania, per il rafforzamento di relazioni aperte e positive tra popoli e culture diverse, per il sostegno allo sviluppo di una dimensione economica sostenibile dei territori regionali.
2. La Regione Campania tutela i diritti del cittadino turista consumatore.
3. La Regione Campania promuove la dimensione economica dell'iniziativa, nell'ambito dei principi costituzionalmente previsti di libertà d'impresa, ai fini dell'organizzazione delle attività del sistema turistico regionale.
4. La presente legge disciplina l'organizzazione del sistema turistico della Regione Campania, definendo le competenze e l'attività della Regione e le funzioni riconosciute alle Autonomie degli Enti Locali ed agli altri organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo, in raccordo con i principi di:
 - a) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
 - b) integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione;
 - c) unicità della responsabilità amministrativa;
 - d) sviluppo della cooperazione e del partenariato tra pubblico e privato.

Articolo 2.

Finalità

1. A tal fine, la Regione Campania interviene, in particolare, per:
- a) definire e sostenere azioni volte al rafforzamento ed alla qualificazione del sistema turistico regionale e fondate sui principi della programmazione delle risorse, del coordinamento di politiche intersettoriali e della integrazione delle politiche settoriali con quelle generali di sviluppo riguardanti la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e naturale, lo sviluppo rurale e la promozione dei prodotti tipici, la formazione e la qualificazione delle risorse umane, la piena fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili;
 - b) sostenere la crescita della competitività del sistema turistico regionale e dei sistemi locali;
 - c) definire politiche di valorizzazione coordinata delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando il patrimonio dell'ambiente, dei beni culturali, delle tradizioni locali, nonché delle produzioni agricole, enogastronomiche ed artigianali tipiche dei territori regionali;
 - d) promuovere e consolidare l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi dei territori regionali;
 - e) valorizzare e incentivare il sistema delle Autonomie Locali, il sistema delle imprese e delle autonome espressioni associative nell'ambito delle comunità territoriali ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica sui territori regionali;
 - f) promuovere la costituzione di Club di prodotto e di Club tematici di interesse turistico regionale;
 - g) promuovere la qualità complessiva del sistema turistico regionale e dei prodotti e servizi turistici;
 - h) favorire il rafforzamento strutturale e competitivo dell'offerta turistica regionale, attraverso il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, sostenendo il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico;
 - i) promuovere azioni di formazione professionale volte alla qualificazione degli operatori e di alta formazione a servizio del complessivo comparto turistico attraverso la "Scuola di Alta Formazione del Turismo" per la formazione di figure manageriali
 - j) favorire lo sviluppo di servizi basati sull'utilizzo di tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione nella fruizione delle attrazioni delle destinazioni turistiche e nella garanzia di efficace assistenza globale al cittadino turista consumatore;
 - k) riconoscere l'assistenza e la tutela del turista quale parte integrante delle politiche in materia di tutela del consumatore.

CAPO II

COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 3.

Competenze della Regione

1. La Regione esercita le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento delle seguenti attività:
 - ☑ programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche di interesse regionale;
 - ☑ promozione e valorizzazione dell'immagine unitaria e complessiva del turismo campano, del suo patrimonio di risorse e prodotti attraverso l'Agenzia Regionale per la promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania di cui all'art. 15;
 - ☑ definizione, riconoscimento e regolamentazione dei Sistemi Turistici Locali (STL) in coerenza con il Piano Territoriale Regionale e correlata vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività degli stessi, di cui all'art. 13;
 - ☑ stesura di una Carta dei Servizi e di una Carta dei Diritti del Turista, di cui ai successivi artt. 26 e 27, per la tutela dei diritti degli utenti dei servizi turistici campani;
 - ☑ istituzione e regolamentazione del servizio di informazione e accoglienza turistica (IAT), in collaborazione, ove presenti, con le Associazioni di Categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
 - ☑ incentivazione dell'offerta turistica regionale, in ordine alla realizzazione, riqualificazione ed ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese;
 - ☑ determinazione e regolamentazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti nel settore turistico, che siano migliorativi dei livelli minimi previsti dalla normativa nazionale;
 - ☑ vigilanza sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio regionale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;
 - ☑ organizzazione e sviluppo di un sistema informativo turistico regionale, per il coordinamento della raccolta dati per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
 - ☑ organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio Regionale sul Turismo, ai fini di una puntuale conoscenza delle dinamiche evolutive dei mercati turistici regionali;
 - ☑ regolamentazione in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative;
 - ☑ regolamentazione in materia di accesso alle professioni turistiche.

2. La Regione, in particolare, provvede, entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di riferimento, all'approvazione dell'Atto di Indirizzo dello Sviluppo Turi-

stico Regionale Annuale, che viene proposto dall'Assessore Regionale al Turismo e ai Beni Culturali entro il precedente 28 febbraio.

3. La Regione, in particolare, provvede, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, all'approvazione del Programma Annuale di Sviluppo Turistico Regionale, di cui all'art. 20.

Articolo 4.

Competenze delle Province

1. Le Province esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento delle seguenti attività:
 - o partecipazione alla formazione dell'Atto di Indirizzo dello Sviluppo Turistico Regionale Annuale;
 - o promozione dei STL, anche attraverso la partecipazione agli stessi;
 - o attuazione delle procedure amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo;
 - o tenuta degli elenchi dei soggetti esercenti attività turistiche;
 - o tenuta degli albi delle associazioni pro loco, nonché all'erogazione di contributi alle medesime associazioni e all'UNPLI.

Articolo 5.

Competenze dei Comuni

1. I Comuni esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento delle seguenti attività:
 - promozione dei STL, anche attraverso la partecipazione agli stessi;
 - attivazione delle strutture di informazione e di accoglienza turistica (IAT);
 - armonizzazione dell'erogazione di servizi pubblici, degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in funzione delle esigenze dei flussi turistici;
 - organizzazione dei servizi turistici di base relativi all'accoglienza;
 - attuazione delle procedure amministrative in materia di strutture ricettive;
 - trasmissione dei dati relativi all'offerta turistica disponibile sul territorio comunale alle strutture di informazione e accoglienza turistica (IAT).

Articolo 6.

Tavolo Istituzionale delle Politiche Turistiche

1. Il Tavolo Istituzionale delle Politiche Turistiche è composto dall'Assessore Regionale al Turismo e ai Beni Culturali che lo presiede, dall'Assessore Regionale alla Cultura, dall'Assessore Regionale all'Agricoltura, dall'Assessore Regionale all'Ambiente, dall'Assessore Regionale alle Attività Produttive, da un rappresentante per ciascun STL e da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

2. Il Tavolo Istituzionale delle Politiche Turistiche è nominato con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale al Turismo e ai Beni Culturali.
3. Il Tavolo Istituzionale delle Politiche Turistiche svolge un'attività istituzionale di natura consultiva in relazione ad alcune decisioni ed atti, che l'Assessore Regionale al Turismo e ai Beni Culturali sottopone per le opportune e condivise valutazioni.

CAPO III

ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI

Articolo 7.

Ambiti Territoriali Turistici Omogenei

1. La Giunta Regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione Consiliare, individua gli Ambiti Territoriali Turistici Omogenei.
2. L'Ambito Territoriale Turistico Omogeneo deve essere coerente con le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale regionale.
3. L'Ambito Territoriale Turistico Omogeneo è definito da un'area delimitata del territorio della Regione, che ha il STL quale strumento di governance.

Articolo 8.

Sistemi Turistici Locali (STL)

1. Si definiscono STL le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica di un determinato Ambito Turistico Territoriale Omogeneo, prioritariamente attraverso l'organizzazione, la qualificazione e l'innovazione dei prodotti e dei servizi turistici, nonché attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione dei rispettivi territori e delle destinazioni turistiche.
2. I STL operano all'interno degli ambiti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dalla presenza di un'offerta turistica integrata delle eccellenze del patrimonio turistico, culturale ed ambientale, dei prodotti tipici dell'agricoltura, dell'enogastronomia e dell'artigianato locale.
3. La Regione provvede al riconoscimento dei STL, al fine di realizzare azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale ed al fine di rafforzare e

integrare i prodotti turistici, nonché d'incrementare e ottimizzare le risorse disponibili.

Articolo 9. **Competenze dei STL**

1. I STL esercitano, nell'ambito delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della Regione, le proprie competenze in ordine a:
 - sviluppo di nuove potenzialità turistiche;
 - organizzazione dei servizi dell'accoglienza;
 - definizione di programmi di promozione turistica relativa all'ambito territoriale di riferimento;
 - promozione e realizzazione di interventi volti al miglioramento della qualità dei servizi turistici dell'accoglienza, dell'accesso e della ricettività gestiti da soggetti pubblici o privati;
 - promozione dell'attuazione di interventi, anche infrastrutturali, necessari alla qualificazione e diversificazione dell'offerta turistica dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla riqualificazione urbana e territoriale delle località appartenenti al Sistema;
 - promozione dell'inserimento di interventi di valorizzazione delle risorse locali a fini turistici, all'interno degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;
 - promozione e sostegno dell'attività e dei processi d'integrazione tra soggetti pubblici e/o privati nell'ambito del settore turistico;
 - crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali.
2. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere coerenti con gli indirizzi della visione strategica della Regione contenuti nell'Atto di Indirizzo dello Sviluppo Turistico Regionale Annuale
3. I STL interagiscono con gli altri soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'ambito del settore turistico.

Articolo 10. **Costituzione dei STL**

1. La costituzione dei STL è obbligatoria ed è promossa, entro novanta giorni dall'individuazione degli Ambiti Territoriali Turistici Omogenei, dalle Province, dai Comuni ovvero dalle Unioni di Comuni insistenti all'interno dell'Ambito di riferimento.

2. Per ogni Ambito Territoriale Turistico Omogeneo è possibile la costituzione di un solo STL.
3. Ove il termine di cui al comma 1 decorresse senza che gli enti ivi elencati abbiano avviato il procedimento di costituzione dei STL, spetta alla Regione Campania, sentiti le Province, i Comuni e le Unioni di Comuni insistenti nei rispettivi Ambiti Territoriali Turistici Omogenei, promuovere la costituzione dei STL e costituirli entro ulteriori centoventi giorni.
4. I STL sono costituiti da soggetti di natura pubblica e privata che recano come finalità della propria attività la valorizzazione e lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale interessato.
5. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione necessaria per ottenere dalla Regione il riconoscimento di STL.
6. La Regione partecipa di diritto al STL.
7. Ai STL possono aderire gli Enti Locali, i soggetti pubblici, le imprese del settore turistico, le associazioni o consorzi di soggetti privati o pubblico/privato operanti nel settore turistico, che abbiano sede ovvero esercitino le proprie attività nell'Ambito Territoriale interessato.
8. La scelta della forma associativa, delle modalità d'intesa e della governance del STL è lasciata all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, i quali la individuano e disciplinano nel rispetto della normativa vigente.
9. Le forme associative o gli accordi che disciplinano il distretto del STL devono prevedere un'adeguata ponderazione dei voti a favore dei soggetti pubblici per quelle materie in cui risulta prevalente l'interesse pubblico.
10. La Regione assicura il coordinamento e le azioni necessarie per la costituzione di sistemi che interessano più Province.

Articolo 11.

Procedimento di istituzione dei STL

1. Ai fini del riconoscimento dei STL, il promotore del STL deve presentare apposita istanza all'Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali corredata da:
 - a) elenco dei soggetti costituenti e aderenti ai STL;
 - b) accordo costitutivo del STL di cui all'art. 11;
 - c) indirizzo strategico di sviluppo turistico del STL.
2. La Giunta Regionale delibera il riconoscimento dei STL e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Articolo 12.

Programma Annuale dei Servizi e delle Attività dei STL

1. Il Programma Annuale dei Servizi e delle Attività dei STL deve contenere i seguenti elementi:
 - a) analisi dell'ambito territoriale di riferimento, nonché degli specifici strumenti di pianificazione e progetti di sviluppo già in corso o in via di definizione;
 - b) definizione del Piano di Gestione dei Servizi dell'Accoglienza;
 - c) indicazioni in merito agli strumenti di finanziamento e cofinanziamento attivati e/o previsti nell'area territoriale interessata, con particolare riguardo a quanto indicato alle successive lettere c), d) ed e);
 - d) linee di intervento e dettaglio delle attività;
 - e) obiettivi perseguiti e risultati attesi;
 - f) caratteristiche di sostenibilità connesse a ciascun intervento;
 - g) connessione tra le proposte del STL e gli interventi già previsti da altri soggetti istituzionali;
 - h) piano finanziario con indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento;
 - i) cronoprogramma delle attività.

2. Il Programma Annuale dei Servizi e delle Attività dei STL deve essere approvato dal STL in coerenza con l'Atto di Indirizzo dello Sviluppo Turistico Regionale entro il 30 APRILE dell'anno antecedente a quello di riferimento e deve essere trasmesso alla Regione entro 30 giorni successivi dalla sua approvazione

Articolo 13.

Attività di controllo e obblighi dei STL

1. La Regione svolge funzioni di verifica della coerenza del Programmi dei Servizi e delle Attività dei STL in relazione all'Atto di Indirizzo dello Sviluppo Turistico Regionale Annuale.
2. La Regione svolge funzioni di controllo sull'attuazione del Programma dei Servizi e delle Attività dei STL.
3. La Regione dispone specifiche attività di controllo sui STL, volte in particolare a verificare lo stato di avanzamento del Programma, gli aspetti finanziari ed economici, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.
4. Ai fini della verifica di cui al precedente comma, ogni STL è tenuto, entro il 31 di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a presentare annualmente alla Regione Campania una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, corredata da rendiconto di ordine finanziario e contabile.

Articolo 14.
Revoca del riconoscimento dei STL

1. Su proposta dell'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali, la Giunta Regionale revoca il riconoscimento dei STL nei seguenti casi:
 - a) mancato svolgimento della propria attività;
 - b) accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive, ovvero comportamenti e attività che contravvengono alle stesse;
 - c) difformità delle attività realizzate rispetto al piano di sviluppo presentato;
 - d) irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
 - e) recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti il STL;
 - f) sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.

2. In caso di revoca del STL, le attività di sua competenza sono svolte dalla Regione, che individua le forme di coinvolgimento, d'intesa con gli Enti Locali, i soggetti pubblici e le associazioni o consorzi di soggetti privati o pubblico/privato.

CAPO IV
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL
TURISMO E DEI BENI CULTURALI DELLA CAMPANIA

Articolo 15.
AGENZIA REGIONALE per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania

1. È istituita l'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania, di seguito denominata Agenzia, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. Lo Statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione di giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali della Regione, a supporto delle finalità di cui alla presente legge e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale e delle direttive espresse dagli organi di indirizzo della Regione.

4. L'Agenzia, in particolare, è impegnata nell'organizzazione di ogni attività e iniziativa, in Italia e all'estero, volte a favorire la promozione del turismo e dei beni cul-

turali della Campania, garantendo l'unitarietà, il coordinamento e l'efficacia dei relativi interventi.

5. L'Agenzia concorre, attraverso la presentazione del proprio piano annuale di sviluppo, alla programmazione annuale dello sviluppo turistico regionale; attua le strategie e le politiche di marketing territoriale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.

6. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia provvede a:

- a) promuovere la cultura della tutela dei diritti del cittadino turista consumatore;
- b) programmare e realizzare campagne promozionali, attività e iniziative di comunicazione necessarie allo svolgimento di azioni finalizzate alla promozione del turismo e dei beni culturali della Regione, secondo principi di innovazione e modernità;
- c) organizzare la partecipazione a fiere nazionali e internazionali del settore turismo e di altri settori affini, che siano finalizzate alla promozione in Italia e all'estero della ricchezza dell'offerta del turismo, anche collegata al patrimonio culturale della Regione;
- d) coordinare a livello regionale l'attività degli IAT, garantendo la messa a sistema della rete di informazione, assicurando omogeneità di funzioni, riconoscibilità, servizi, informazioni e diffusione di materiale informativo, secondo le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'art. 25;
- e) gestire le attività dei Club di prodotto e i Club tematici nell'ambito delle politiche turistiche regionali
- f) svolgere attività di promozione e marketing territoriale in relazione alle eccellenze del sistema turistico campano, anche attraverso il raccordo delle azioni dei singoli STL;
- g) svolgere attività di controllo, su delega della Regione, in merito alle attività dei STL;
- h) assicurare il monitoraggio costante del sistema turistico della Campania, con il compito di:
 - quantificare e qualificare, anche per tipologia, i flussi turistici che interessano il territorio regionale;
 - verificare le variazioni quali-quantitative dei servizi offerti dal sistema turistico regionale;
 - verificare l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e l'offerta turistica;
 - rilevare disservizi e reclami segnalati dagli utenti;
 - eseguire indagini conoscitive finalizzate alla verifica della qualità dei servizi turistici erogati e percepiti dagli utenti;
 - fornire supporto conoscitivo alla programmazione delle attività promozionali e degli investimenti riguardanti l'offerta turistica;
 - proporre alla Regione l'attuazione di interventi correttivi di marketing in funzione delle tendenze della domanda turistica nazionale e internazionale.

7. Le analisi e gli studi eseguiti formano oggetto di un rapporto annuale, che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione, nonché di relazioni trimestrali che vengono trasmesse all'Assessorato Regionale al Turismo e ai Beni Culturali e al Consiglio Regionale.

8. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
9. I bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia, comprensivi della relazione del collegio dei revisori, sono approvati dalla Giunta Regionale.

Articolo 16.
Organi dell'AGENZIA

1. Sono organi dell'AGENZIA:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Collegio dei Revisori.

Articolo 17.
Consiglio di Amministrazione dell'AGENZIA

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è composto da tre componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Giunta Regionale che ha provveduto alla sua nomina.
3. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione non prevede il riconoscimento di indennità.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
 - a) deliberare in ordine ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi dell'agenzia e trasmette gli stessi alla giunta regionale per l'approvazione;
 - b) proporre entro il 30 APRILE dell'anno antecedente a quello di riferimento, in coerenza con gli Atti di Indirizzo dello Sviluppo Turistico Regionale, il Piano Esecutivo delle Attività dell'Agenzia, da trasmettere alla Giunta Regionale per la necessaria approvazione;
 - c) trasmettere alla Giunta Regionale, con cadenza semestrale, una relazione sulle attività dell'Agenzia;
 - d) esercitare le ulteriori attribuzioni eventualmente previste dallo statuto dell'Agenzia.
5. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, approva il regolamento di disciplina del proprio funzionamento, nel rispetto dello Statuto dell'Agenzia.

Articolo 18.
Collegio dei Revisori dell'AGENZIA

1. Il Collegio dei Revisori dell'Agenzia, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti iscritti nell'albo dei revisori contabili, è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali.

2. I revisori restano in carica per 3 anni e conservano tale carica fino alla nomina del nuovo Collegio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di una volta consecutiva.
3. Il Collegio dei Revisori provvede a:
 - a) esprime parere sulle proposte di bilancio preventivo, di variazione di bilancio e di conto consuntivo dell'agenzia;
 - b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'agenzia relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - c) riferisce alla regione su gravi irregolarità di gestione;
 - d) verifica con cadenza trimestrale la situazione di cassa dell'agenzia;
 - e) predispose la relazione che accompagna il bilancio consuntivo e revisionale;
 - f) svolge ogni altro compito previsto dalla Statuto.
4. Gli atti del Collegio dei Revisori sono trasmessi alla giunta regionale.

Articolo 19.

Personale dell'AGENZIA

1. La Giunta Regionale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva la dotazione organica dell'Agenzia.
2. La dotazione organica dell'Agenzia è composta dal personale inquadrato nei ruoli degli enti e delle aziende sopresse ai sensi dell'articolo 21, nonché dai dipendenti regionali che – previa intesa con l'Assessorato Regionale alle Risorse Umane - facciano richiesta di trasferimento nei ruoli dell'Agenzia. Tale personale conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.
3. Eventuali esigenze di integrazione della dotazione organica dell'agenzia sono soddisfatte in via prioritaria mediante trasferimento definitivo di personale inquadrato nei ruoli della regione. Qualora siano necessarie ulteriori dotazioni di personale, si provvede al reclutamento mediante pubblici concorsi indetti dalla Giunta Regionale medesima.

Articolo 20.

Programma annuale di Sviluppo Turistico Regionale

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali e in coerenza con il bilancio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il Programma Annuale di Sviluppo Turistico della Regione, in coerenza con l'Atto di Indirizzo dello Sviluppo Turistico Regionale.

2. Il Programma Annuale di Sviluppo Turistico Regionale comprende il Piano Esecutivo delle Attività dell’Agenzia ed i Programmi dei Servizi e delle Attività dei STL.
3. Con lo stesso atto, la Giunta stabilisce le risorse destinate al sostegno del Piano annuale dell’Agenzia e per i piani annuali dei STL; per questi ultimi possono essere destinate risorse nella misura massima del 50 per cento dell’importo complessivo del piano.

Articolo 21.

Scioglimento degli Enti Strumentali per il Turismo

1. Gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende autonome di cura e soggiorno per il turismo sono soppressi. Il personale in servizio presso gli Ept e le Aacst è trasferito, su richiesta, presso la Regione o le Province.
2. La disciplina della procedura di scioglimento è rinviata a successivo regolamento da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

CAPO V

ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Articolo 22.

Associazioni Pro Loco

1. La Regione Campania, per il tramite delle Province, valorizza, ai sensi della legge 9 marzo 2001, n. 135, articolo 1, comma 2, lettera g), il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse e autonome espressioni culturali e riconosce, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383, articolo 1, il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
2. La Regione riconosce, altresì, il ruolo di coordinamento dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia - UNPLI - organismo nazionale articolato sul territorio campano con il comitato regionale e con i comitati provinciali.

Articolo 23.

Albi provinciali delle associazioni Pro Loco

1. È istituito presso ciascuna Provincia l’Albo Provinciale delle associazioni Pro Loco.

2. Le modalità di gestione dell'Albo e i requisiti necessari alle associazioni Pro Loco per la relativa iscrizione saranno disciplinati da specifico regolamento, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 24.

Contributi in favore delle associazioni Pro loco e dell'UNPLI

1. Le Province della Regione Campania incentivano le attività delle associazioni pro loco e dell'UNPLI con contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale per il turismo e di quella del STL di riferimento secondo le modalità stabilite da apposito regolamento regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI

SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E DIRITTI DEL TURISTA

Articolo 25.

Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT)

1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT) svolgono le attività di informazione e accoglienza turistica, assicurando i seguenti servizi essenziali:
 - a) informazioni e distribuzione di materiale promozionale;
 - b) informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;
 - c) informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;
 - d) collaborazione alla raccolta e trasmissione dei dati richiesti dai STL e dagli enti pubblici territoriali e dalla regione.
2. La Giunta Regionale definisce con regolamento, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la costituzione dei servizi IAT e le relative modalità di svolgimento, al fine di garantirne l'omogeneità, la continuità e la qualità nel territorio regionale. Deve in ogni caso essere garantita l'istituzione dei servizi IAT presso le principali porte di accesso al territorio della Regione Campania.
3. I servizi IAT possono svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali.

Articolo 26.
Carta dei Servizi

1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici sul territorio regionale è adottata dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, la Carta dei Servizi turistici erogati.
2. La Carta definisce il livello essenziale dei servizi che devono essere garantiti, le relative modalità e gli standard di qualità.
3. La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Articolo 27.
Carta dei Diritti

1. Al fine di definire l'ambito delle tutele che il sistema turistico regionale, nelle sue articolazioni delle competenze di cui alla presente legge, è tenuto a garantire è adottata dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, la Carta dei Diritti del Turista.
2. La Carta definisce e riconosce i diritti essenziali che devono essere garantiti al Turista sia come cittadino del territorio in cui si trova, sia come consumatore e fruitore di prodotti e servizi del territorio.
3. La Carta indica le modalità di esercizio e le corrispondenti tutele dei diritti

Articolo 28.
Azione di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici negli aeroporti campani

1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico del territorio, la Regione favorisce il potenziamento del traffico aereo in arrivo (incoming) degli aeroporti campani.
2. Gli aiuti sono finalizzati alle azioni connesse all'avviamento e alla promozione di nuovi collegamenti e nuove frequenze con i mercati di maggior afflusso turistico verso la Campania e agli interventi di miglioramento e potenziamento delle strutture e infrastrutture aeroportuali degli scali campani strettamente finalizzati all'incremento dei flussi turistici.

ASSESSORE DE MITA